



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

**APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA ED
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI PER
LA DURATA DI TRE ANNI**

**DOCUMENTO UNICO DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.81/2008



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

Art. 1) PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26, comma 1 - lettera b), D.lgs.9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3 "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ove ciò non è possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2) RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2.1 – D.Lgs. n.81/2008. Art.26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni in conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 2.2 – D.Lgs. n.81/2008. Art.28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), legge n. 177 del 2012)

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dall' 1 agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 2.3 – D.Lgs. n.81/2008. Art.29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). (comma così modificato dall'art. 1, comma 2, legge n. 101 del 2012)

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) (lettera soppressa dall'art. 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

Art. 3) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Datore di lavoro Committente

DATI GENERALI:

Denominazione e Ragione sociale: Comune di Olevano Romano

Sede Legale: Via del Municipio n.1, 00035 Olevano Romano (Rm)

Attività svolta: Comune

Legale Rappresentante: Dott. Umberto Quaresima (Sindaco)

Ing. Matteo Neri (Responsabile Settore Tecnico)

Telefono: 06 - 95600219 (Ufficio Servizi Cimiteriali)

Fax: 06 - 95600240

E-mail: matteo_neri@comune.olevanoromano.rm.it

Azienda appaltatrice (da compilare dopo l'aggiudicazione)

DATI GENERALI:

Denominazione e Ragione sociale:

Sede Legale:

Attività svolta:

Legale Rappresentante:

Partita IVA e codice Fisc.:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di Lavoro:

Direttore Tecnico:

Responsabile SPP:

RLS Impresa:

Medico competente:

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto:



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

Art. 4) SCOPO E FINALITA'

Il presente documento di valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di affidamento del servizio in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto consiste nell'affidamento dei servizi di pulizia, custodia ed esecuzione delle operazioni cimiteriali, meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Oneri allegato al contratto.

I servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

Art. 6) ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il DUVRI definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare entro la firma del contratto, se diverse da quanto qui indicate, e che saranno poi allegate al contratto;
- produrre il proprio documento di valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al punto precedente;
- redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento" / "Sopralluogo congiunto" da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

Art. 7) DURATA DELL'APPALTO

L'appalto oggetto del presente DUVRI avrà una durata massima di tre anni dalla data di avvio del servizio e tacito rinnovo per un anno, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, al fine di garantire la continuità dei servizi cimiteriali.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

Art. 8) COORDINAMENTO FASI OPERATIVE

Nel caso di compresenza di più imprese od operatori autorizzati si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna azione od operazione da parte dell'impresa se non a seguito di avvenuta firma - da parte del responsabile del procedimento dell'Ente - di apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Nell'ambito dello svolgimento di attività ordinarie o straordinarie il personale occupato ed autorizzato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità dei lavoratori e la rag. Sociale dell'impresa (Art. 26, comma 8, D. Lgs n. 81/2008). I lavoratori sono quindi tenuti ad esporre od indossare detta tessera di riconoscimento.

Art. 9) COORDINAMENTO FASI OPERATIVE

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto vengono di seguito elencate:

1) contestuali attività dell'impresa con altre attività di imprese incaricate per opere di manutenzione ordinaria o straordinaria murarie ed impiantistiche, scavi e rinterri, manutenzione del verde, piantumazioni, trasporto di materiali e manufatti, attività di rito con presenza di pubblico, utenza in genere;

2) attività di imprese per la posa, costruzioni, manutenzione di monumenti lapidei, realizzazione di nuove strutture e costruzioni all'interno dell'area cimiteriale, formazione o ricostruzione di pavimentazioni ed asfaltature, posa impianti nel sottosuolo.

Nei casi suddetti si dovranno approntare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi da interferenza con idonea informativa del personale sugli eventi e modalità di esecuzione e comportamento in presenza di idonee segnalazioni, delimitazioni o disposizioni operative.

Art. 10) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per poter giungere alla determinazione dell'entità del rischio, si è rapportata la probabilità di accadimento dell'evento dannoso alla gravità dei danni, che a questo potevano derivare.

In particolare, per la stima delle probabilità di accadimento di un evento, sono state definite le seguenti possibilità:

- improbabile: Non esistono precedenti storici di alcun tipo. L'evento si verificherebbe solo in seguito ad una sfavorevole, quanto imprevedibile, serie di circostanze. Il caso avrebbe caratteristiche di eccezionalità.
- poco probabile: Sono noti solo rari casi di episodi già successi. L'evento potrebbe provocare danni solo se associato ad alcune sfavorevoli concause tali da renderne difficile la prevedibilità.
- probabile: Sono noti, dall'esperienza specifica e di letteratura casi e dati statistici di riferimento. L'evento può provocare danni sia in maniera diretta, sia associato ad una serie di concause. Il fenomeno può essere considerato possibile ma non atteso.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

- certo: La logica e l'esperienza depongono per una elevata casistica di riferimento. La relazione fra causa ed effetto è quasi sempre rispettata. L'evento può considerarsi atteso.

Per la stima dell'entità del danno, derivante dall'evento dannoso, sono stati definiti degli indicatori basati sulle sue conseguenze, considerando sia gli effetti immediati sia quelli che possono manifestarsi nel tempo, nonché sulla loro reversibilità parziale o totale, prendendo ad esempio e mutuando in parte, graduazioni delle lesioni personali stabilite dagli art. 582 e 583 del codice penale.

Sulla base di tali criteri, sono stati definiti i seguenti indicatori:

- lesioni e/o disturbi lievi: traumi/ferite di lieve entità con prognosi inferiore o uguale a 3 giorni, ovvero lievi e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psico-fisici o ad esposizioni improprie. La guarigione è rapida, totale e non esita postumi.

- lesioni e/o disturbi di modesta entità: traumi/ferite con prognosi compresa fra i 3 ed i 30 giorni, ovvero modesti e transitori disturbi dovuti ad occasionali stress psicofisici o ad esposizioni improprie. La guarigione è rapida, totale e non esita postumi.

- lesioni o patologie gravi: traumi/ferite con prognosi compresa fra i 30 ed i 180 giorni, ovvero insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise ed eccezionali esposizioni ovvero ad esposizioni continuative talvolta cagionevoli di generare tecnopatie. La guarigione è commisurata all'entità del danno e può, talvolta, esitare postumi invalidanti permanenti di tipo parziale.

- lesioni o patologie molto gravi: traumi/ferite con prognosi superiore ai 180 giorni, ovvero insorgenza di patologie acute o croniche dovute ad improvvise, massive ed eccezionali esposizioni ovvero ad esposizioni continuative sicuramente cagionevoli di generare tecnopatie. La guarigione è commisurata all'entità del danno ed esita, spesso, gravi postumi invalidanti permanenti di tipo parziale o totale.

Dalla contemporanea valutazione fra la stima della probabilità di accadimento del danno e la gravità che ad esso ne consegue, si è valutato il rischio in:

- Irrilevante: "situazione tale da non determinare condizioni lesive della integrità psico-fisica del lavoratore ovvero di procurare danni di lievissima entità. Nel quotidiano svolgimento del lavoro le probabilità di accadimento di un evento dannoso sarebbero da considerare come straordinarie";

- Controllato: "situazione che, a seguito degli interventi di prevenzione e protezione posti in essere, è tale da non determinare, in condizioni di normalità, situazioni di pericolo per il lavoratore ovvero anche capace di causare lesioni di modesta entità e facilmente reversibili, in maniera poco frequente";

- Medio: "situazione che, nonostante gli interventi di contenimento e riduzione adottati, è cagionevole di creare situazioni di pericolo da cui possono residuare lesioni di modesta entità ovvero di determinare, lesioni o patologie più gravi, non frequentemente e non in maniera automatica";

- Elevato: "condizione tale da determinare un danno fisico di qualunque entità, soprattutto se 'grave o molto grave, a prescindere dalla frequenza con la quale tale condizione può crearsi, sempreché le cause che la determinano siano tecnicamente valutabili, prevedibili e non ricorrano, quindi, gli estremi della eccezionalità".



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

Art. 11) ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'appalto possono essere:

ATTIVITA' / LAVORAZIONI	POSSIBILITA' RISCHI INTERFERENZE	MISURE DI SICUREZZA
Assistenza manuale ad opere di scavo meccanizzato per inumazioni, demolizioni, scavi in genere e movimento terra con ausilio di mezzi meccanici	Urti, investimenti, schiacciamenti, cedimenti, cadute, schegge	Rispettare le delimitazione delle zone di manovra dei mezzi, valutare preventivamente percorsi, stazionamenti, evoluzioni dei mezzi d'opera di tipo idraulico o meccanico, utilizzare idonee protezioni per capo, arti, occhi
Servizi di sfalcio meccanizzato, prestazioni di manutenzione ordinaria a parti murarie, coperture, lattonerie ed impianti tecnologici a vista o sotto traccia	Sparo di detriti, caduta di calcinacci o materiali, cavi elettrici FM, macchinari, presenza di ponteggi o tra battelli, scale modulari	Rispettare le delimitazioni delle zone di permanenza delle maestranze, utilizzare idonee protezioni respiratorie-capo-arti ed occhi, coordinare la disposizione delle delimitazioni di transito pedonale in relazione ai cicli di lavorazione o movimentazione
Servizi di pulizia e scopatura in loculi ed ossari, vuotatura cestini portarifiuti e scarti floreali, diserbo manuale o con erogatore a spruzzo	Transito in aree manomesse o occupate da interventi manutentivi, presenza di utenza o pubblico, con possibilità di urti, cadute, riversamento di detriti e materiali, lacerazioni o perforazioni cutanee per movimentazione o compattamento arbusti spinosi o detriti taglienti occultati, abrasione epidermica prodotti	Predisporre segnaletica verticale di avviso e delimitazione transito pedonale, munirsi di idonee protezioni arti, capo, respiratorie, occhi, utilizzare guanti anti perforazione con sottoganti antiacido, impermeabili antibatterici, verificare preventivamente luogo delle prestazioni e prevenire presenze occasionali

Resta di fatto che tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria a carattere edile commissionate dall'Ente a più operatori od imprese, devono rispettare le indicazioni dei relativi piani della sicurezza e coordinamento redatti ai sensi del titolo IV del D.Lgs n. 81/2008.

Pertanto all'affidamento del presente appalto - se fosse necessario operare in contemporanea ad altre maestranze - verranno fissate riunioni e sopralluoghi congiunti con le imprese interessate al fine di promuovere e garantire la massima collaborazione e coordinazione preventiva ed esecutiva.



COMUNE DI OLEVANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE TECNICO

Art. 12) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Nella tabella seguente si valutano i costi necessari all'attuazione delle misure di sicurezza:

ELEMENTI	PREZZO UNITARIO	QUANTITA'	TOTALE
Riunione e sopralluogo preliminare (tra l'affidamento dell'incarico e la firma del contratto) di coordinamento da effettuarsi tra l'RSPP ed un legale rappresentante della Ditta vincitrice dell'Appalto ed Il Legale Rappresentante dell'Ente Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. Il datore di lavoro e/o l'RSPP dell'impresa appaltatrice valuteranno in quella sede tutte le circostanze generali, particolari e contingenti, che possono creare criticità al regolare svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell'incarico	250 €	1	250 €
Dotazione di cavalletti, transenne, nastri segnalatori denominati, utensileria varia, ecc..	1200 €	A corpo	1200 €
Fornitura e posa di segnaletica verticale di preavviso per transito pedonale: birilli plastici e cartelli autoportanti	20 €	30	600 €
Fornitura di guanti a perdere per protezioni chimiche e batterie confezione da 100 pezzi	25 €	10	250 €
Mascherine usa e getta per polveri e diluenti confezione da 10 pezzi	5 €	100	500 €
Cassetta di pronto soccorso	100 €	1	100 €
Pacchetto di medicazione	50 €	4	200 €
Corsi di informazione, formazione e addestramento	200 €	8	1600 €
Riunioni periodiche per aggiornamento DUVRI	200 €	8	1600 €

TOTALE 6300,00 €

Pertanto l'importo per l'intero periodo contrattuale per l'attuazione del DUVRI resta quantificato in Euro 6.300,00 (euro seimilatrecento/00), iva esclusa, non soggetto a ribasso.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Matteo Neri